

## IVA

# Acquisti di mascherine senza utilizzo del plafond per l'esportatore abituale

di Sandro Cerato



L'acquisto di mascherine e degli altri beni elencati nell'[articolo 124 D.L. 34/2020](#) fino al prossimo 31 dicembre 2020 avviene in **esenzione Iva con conseguente "risparmio" nell'utilizzo del plafond da parte dell'esportatore abituale**.

È questa una delle numerose conseguenze che derivano dall'introduzione di una nuova, sia pure particolare e temporanea, fattispecie di **operazioni esenti Iva** ad opera del citato [articolo 124 D.L. 34/2020](#) (cd. Decreto Rilancio).

Come noto, al fine di contenere i costi relativi alle forniture di mascherine e di altri beni finalizzati al rispetto dei protocolli imposti dal Governo in questi mesi, l'[articolo 124, comma 1, D.L. 34/2020](#) ha previsto che, a partire **dal prossimo 1° gennaio 2021, le cessioni di alcuni beni aventi le predette finalità sono soggette all'aliquota Iva del 5%** (inserendo il nuovo [numero 1-ter.1 alla tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972](#)).

Il successivo **comma 2** dello stesso articolo ha poi previsto che, limitatamente alle **operazioni effettuate dal 19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) **al 31 dicembre 2020** le cessioni dei beni elencati nel comma 1 sono **esenti da Iva**, precisando che **resta fermo il diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)**.

Tralasciando gli aspetti relativi alle **conseguenze derivanti dalle operazioni esenti** (nel caso di specie sterilizzate), è opportuno evidenziare che la **"trasformazione" di queste cessioni da imponibili ad esenti** (per l'anno 2020) determina altre **conseguenze rilevanti**.

In particolare, per quel che interessa in questa sede, il soggetto passivo che vanta lo *status* di **esportatore abituale** può **evitare di spendere il plafond disponibile** per l'acquisto dei beni elencati nel **comma 1** dell'articolo 124, trattandosi di **operazioni oggettivamente esenti**.

Laddove siano state consegnate ai fornitori delle **dichiarazioni d'intento**, pare opportuno revocarle o almeno "sospenderle" attingendo, in tale ultimo caso, ai chiarimenti forniti con la **risposta alla consulenza giuridica 954-6/2018**.

Con tale risposta, si ricorda, **l'Agenzia ha consentito l'utilizzo "intermittente"** della dichiarazione d'intento, consentendo all'esportatore abituale di **chiedere al fornitore di effettuare alcune forniture con applicazione dell'Iva**, sospendendo in tal modo la dichiarazione d'intento senza revocarla.

Nel caso di specie, trattandosi di un'esenzione **efficace fino alla fine del 2020**, pare più opportuno procedere con la **revoca della dichiarazione d'intento** anche se, come detto, il regime delle cessioni di tali beni è **oggettivamente esente**.

Nella relazione al decreto si legge che, con questa disposizione, viene **riconosciuta l'applicazione di un'aliquota Iva pari a zero**, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020 in merito alle misure che possono essere adottate con urgenza per mitigare l'impatto della pandemia.

La **previsione di un'aliquota "zero" è ovviamente del tutto teorica**, e nella prassi dell'Agenzia delle entrate tale concetto era già stato spiegato in passato in relazione alle **richieste di rimborso Iva** da parte dei coloro che effettuano **operazioni attive in regime di inversione contabile** al fine di computare tra le operazioni per il **calcolo dell'aliquota media anche tali operazioni**.

Nel caso di specie, il legislatore nazionale ha preferito inserire una **nuova previsione di esenzione in luogo dell'inversione contabile** proprio in funzione del fatto che gli acquirenti finali di tali beni sono **consumatori finali che, come tali, sarebbero rimasti in ogni caso incisi del tributo** (come avverrà, tra l'altro, a partire dal 2021).